

## **CONTRATTO DI RETE**

### **TRA**

- L'Avv. **ANDREA FUCCI**, nato a Carmagnola (TO) il 08/01/1973, CF FCCNDR73A08B791U, Pec: andrea.fucci@avvocato.it con Studio professionale denominato STUDIO LEGALE FUCCI a Pinerolo (TO), Via Des Geneys 10, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino al n. 7976 in possesso di polizza n. HCC24-U0019625 di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, rilasciata da Tokio Marine HCC, con massimale di copertura fino a €1.000.000;

di seguito individuato come **"primo professionista"**;

- il Consulente del Lavoro **DAMIANO VERRASTRO**, nato a Pinerolo (TO), il 06/12/1983, CF VRRDMN83T06G674B, Pec: d.verrastro@consulentidellavoropec.it con studio in Pinerolo (TO), Via Des Geneys 10, iscritto all'ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino a n. 1854, in possesso di polizza di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, rilasciata da AIG Europe S.a., con massimale di copertura fino a €500.000,00;

di seguito individuato come **"secondo professionista"**;

### **PREMESSO CHE**

1. il primo professionista esercita l'attività di Avvocato proponendo assistenza stragiudiziale e giudiziale con prevalenza nel settore civilistico, con particolare frequenza nelle materie di diritto del Lavoro, del Diritto di Famiglia e delle Successioni;
2. il secondo professionista esercita l'attività di Consulente del Lavoro nel settore privato, proponendo consulenza, elaborazione di conteggi ed assistenza nell'amministrazione del personale e nelle incombenze di elaborazione di cedolini paga e comunicazioni con gli Enti preposti;
3. i professionisti, condividendo uno Studio comune, si trovano di frequente in sinergia nell'esercizio delle rispettive attività nel settore del Diritto del Lavoro, per quanto di rispettiva competenza tecnica, su aspetti contrattuali, contenziosi e contabili riguardanti medesimi soggetti clienti;

4. l'esperienza di un quadriennio di collaborazione non formalizzata, ma intensa ed integrata, ha evidenziato le potenzialità positive dell'approccio coordinato ed integrato tra le due figure professionali rispetto alle frequenti criticità che emergono nella gestione degli aspetti contrattuali, amministrativi e contenziosi emergenti nel mondo del lavoro dipendente ed autonomo.
5. al fine di incentivare lo sviluppo della loro cooperazione, accrescere la qualità del servizio professionale sul comune mercato di riferimento, i professionisti ritengono che sia necessario caratterizzare l'opera professionale svolta nella predetta modalità, meglio evidenziando i vantaggi dell'operatività tra avvocato e consulente del lavoro in modalità sinergica e grazie ad una interlocuzione/confronto diretto e costante sulle pratiche interessanti clienti comuni.
6. gli stessi ritengono che tale obiettivo possa essere realizzato in modo più coerente con la stipulazione un contratto di rete, disciplinato previsto dal combinato disposto dell'art. 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009, e dell'art. 12 della L. n. 81 del 22 maggio 2017;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue

- Art. 1) **OGGETTO DEL CONTRATTO** - Il primo professionista ed il secondo professionista, pur mantenendo perfetta autonomia e libertà nell'esercizio della rispettiva professione dal punto di vista organizzativo, contabile, e tributario convengono di stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere in sinergia l'attività di consulenza legale, amministrativa, contabile in materia lavoristica;
- Art. 2) **RAPPORTI CON I TERZI** - Nei rapporti con i terzi la rete di professionisti così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo "ESPERTILAVORO.IT".
- Art. 3) **OBIETTIVI STRATEGICI** - Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la qualità del servizio professionale nei confronti dell'utenza che necessita di consulenza ed

assistenza riguardo a questioni e problematiche di ordine lavoristico, a tale scopo agevolando la normale necessità di interpellare in via separata le due diverse figure professionali con la necessità di doverle fare poi interagire tra loro. Le modalità di prestazione in comune dell'attività professionale dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

Art. 4) **PROGRAMMA DI RETE** - Il programma di rete consiste:

- a) nella predisposizione di una comunicazione istituzionale comune limitatamente al tema lavoristico per il tramite del canale internet, in particolare con il sito [espartilavoro.it](http://espartilavoro.it) e pagine social ad esso strettamente collegate;
- b) nella registrazione di un marchio comune e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.
- c) Nell'utilizzo in comune delle dotazioni tecniche e degli spazi del comune studio ubicato in Pinerolo, Via Des Geneys 10, con possibilità di dislocare ulteriori spazi da gestire in comune ai fini del programma di rete nell'ambito del distretto provinciale di appartenenza dei rispettivi Ordini professionali;

Art. 5) **OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI** - I professionisti sono obbligati:

- a) All'adempimento dei rispettivi doveri di formazione continua focalizzato sulle tematiche di riferimento lavoristiche ed attinenti all'amministrazione del personale;
- b) A comunicare per il tramite dei canali tematici istituzionali, alla rete tra professionisti con decoro, trasparenza, e rispetto dei precetti deontologici della rispettiva legge professionale;
- c) A mantenere attiva una polizza per la responsabilità professionale per come prescritta dal rispettivo ordine di appartenenza;
- d) A rispettare la normativa fiscale mantenendo ciascuno la propria autonomia tributaria e tariffaria;
- e) a non servirsi, per la comunicazione sulla rete internet, di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune per prestazioni professionali similari;
- f) Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

Art. 6) **INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRESENTE CONTRATTO DI**

**RETE** – Le parti, e gli eventuali partecipanti futuri di nuova adesione, concordano che il presente contratto:

- a) Costituisce una rete tra professionisti cosiddetta "pura" o "rete contratto", senza soggettività giuridica e/o autonomia patrimoniale di alcun tipo;
- b) non costituisce in alcun modo associazione professionale, società o società di fatto, mettendo i partecipanti in comune esclusivamente una porzione della propria area di intervento professionale al fine di migliorarne le performance integrandola con quella degli altri partecipanti;
- c) non influisce sull'autonomia contabile e fiscale di ciascun partecipante, il quale conserverà il proprio regime tributario individuale emettendo documento fiscale per ogni prestazione resa anche nell'ambito delle prestazioni professionali rese alla clientela in modalità sinergiche con gli altri partecipanti alla rete;
- d) Non crea un fondo comune, mettendo in comune le parti unicamente parte delle proprie competenze e della comunicazione istituzionale relativa alla propria attività professionale;
- e) Non adotta alcuna pubblicità nei confronti dei terzi non essendovi, allo stato, la base normativa che ne permette l'annotazione da parte dei rispettivi Ordini professionali, riservandosi comunque i partecipanti di dare opportuna conoscenza della rete e del presente contratto mediante i canali istituzionali della stessa rete e di quelli dei rispettivi professionisti partecipanti.

Art. 1) **MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI** - L'adesione di nuovi partecipanti, Avvocati o Consulenti del Lavoro, è consentita per decisione unanime dei fondatori della rete tra professionisti. A seguire l'adesione di altri professionisti, successivi al terzo, verrà approvata con decisione da adottarsi a maggioranza dei professionisti già presenti in rete, in caso di parità il voto dei fondatori varrà doppio, ove si sia in parità anche in tale ultimo caso il voto del partecipante di ultima adesione varrà ½ voto;

Art. 2) **RECESSO** - ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC agli altri partecipanti, con effetto immediato, salva la completa esecuzione degli eventuali incarichi pendenti.

**Art. 3) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER**

**INADEMPIMENTO** - In caso di inadempimento o violazione agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente, che sarà a tutti gli effetti esclusa con effetto immediato, dietro iniziativa scritta a mezzo PEC della maggioranza degli altri partecipanti (in caso di due partecipanti anche solo di quello adempiente). Resta salva la facoltà dei partecipanti non inadempienti di richiedere il risarcimento degli eventuali danni all'attività professionale patiti a causa dell'inadempimento del partecipante escluso.

**Art. 4) DURATA DEL CONTRATTO** - Il contratto di rete cessa di produrre con il recesso/esclusione di partecipanti che comporti la mancanza della pluralità degli stessi, in mancanza alla data del 31/12/2050;

**Art. 5) MODIFICHE AL CONTRATTO DI RETE** - Il contratto può essere modificato per decisione unanime dei fondatori della rete tra professionisti, se unici partecipanti. In caso di altri professionisti le modifiche verranno approvate con decisione da adottarsi a maggioranza dei professionisti della rete, in caso di parità il voto dei fondatori varrà doppio, ove si sia in parità anche in tale ultimo caso il voto del partecipante di ultima adesione varrà ½ voto;

PINEROLO Lì 19/03/2025

**Avv. Andrea Fucci**

**Dott. Damiano Verrastro**